



COMUNICATO

LEGGE DI BILANCIO 2017: QUALI NOVITA' PER LA MONTAGNA

Via libera della Camera alla Legge di bilancio 2017 che passa adesso all'esame del Senato. Tra i principali provvedimenti per le aree montane segnaliamo i seguenti:

- all'articolo 1, comma 344, è disposto l'**esonero contributivo triennale**, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. L'esonero è stato esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate;
- sempre all'art. 1 si modifica il comma 3, nel quale, in relazione alla **nuova disciplina** di alimentazione e ripartizione del **Fondo di solidarietà comunale** stabilita dai successivi commi dell'articolo medesimo dal 2017 in poi, si stabilisce al capoverso 380-*novies* che i vigenti **criteri di ripartizione** del Fondo si applicano solo **fino al 2016**. **L'emendamento esclude** dalla nuova disciplina **le risorse** destinate alle **unioni e fusioni di comuni**, che pertanto continueranno ad **essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti**. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n.388/2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n.95/2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione;
- si aggiunge poi il comma 3-bis, nel quale, modificandosi l'articolo 20, comma 1-bis del decreto- legge n. 95/2012 suddetto si **eleva dal 40 al 50%**, a decorrere dal 2017, la **quota** del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione;



- si aggiunge ancora il comma 9-bisil quale prevede che possono essere costituiti **consorzi tra gli enti locali** per la **gestione associata dei servizi sociali**, assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in **deroga** alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera *e*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali;
- innalzate per il 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all'8% (art. 1, commi 45 e 46);
- ripristinata l'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali) (art. 1, comma 47);
- istituito un fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l'altro, la **difesa del suolo e il dissesto idrogeologico**. Il fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Gli investimenti finalizzati alla **prevenzione del rischio idrogeologico** sono, altresì, considerati con priorità, nell'ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell'**assegnazione di spazi finanziari** agli enti locali (art. 1, comma 492, lettera *d*), per il triennio 2017-2019, e alle regioni (art. 1, comma 499, lettera *b*). Nel corso dell'esame in sede referente, sono poi stati ulteriormente integrati e dettagliati i settori oggetto di finanziamento allo scopo di ricomprendere, oltre alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, anche il **risanamento ambientale** e le **bonifiche**, e, nell'ambito delle infrastrutture, gli **interventi** relativi alla **rete idrica** e alle **opere di collettamento, fognatura e depurazione**. Tra le finalità del fondo è stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea sulla base delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, alla **messa in sicurezza** e alla **bonifica di siti inquinati** ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto;
- introdotta una disciplina volta a **destinare**, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i **proventi dei titoli abilitativi edilizi** e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi;
- inserito l'art. 11-bis, che prevede che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina, continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del



D.P.R. n. 601 del 193 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali). A tal fine aggiunge tale fattispecie tra quelle richiamate dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n.23 del 2011, ai fini dell'esclusione dalla soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie disposta dal medesimo comma 4;

- prevista l'istituzione di un **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile** destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (art. 1, commi 613-615).

Campobasso, 30.11.2016

II PRESIDENTE ANCI MOLISE

Pompilio Sciulli